



**POLICY PER LE SEGNALAZIONI  
[*SPEAK-UP POLICY*]**

Rev. 2.1 del 15 dicembre 2023

## Indice

1.	PROPRIETÀ DEL DOCUMENTO	3
2.	FINALITÀ DELLA POLICY PER LE SEGNALAZIONI [SPEAK-UP POLICY]	4
3.	ADOZIONE E DIFFUSIONE DELLA POLICY	4
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE E PERIMETRO DI OPERATIVITÀ DELLA POLICY PER LE SEGNALAZIONI [SPEAK-UP POLICY]	4
4.1	Chi può effettuare una segnalazione e chi gode della protezione in caso di segnalazione	4
4.2	Cosa può essere segnalato	5
4.3	Requisiti della segnalazione	6
5.	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI	6
6.	RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
7.	PRINCIPI FONDAMENTALI	8
7.1	Libero accesso	8
7.2	Indipendenza e professionalità dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni	8
7.3	Tutela dalle ritorsioni e divieto di utilizzo improprio	8
7.4	Riservatezza e anonimato	9
7.5	Tutela del segnalato	9
7.6	Protezione dei dati	10
	(a) Informativa ai soggetti segnalati	10
	(b) Conservazione della documentazione	10
8.	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO	11
9.	FORMAZIONE	11
10.	SANZIONI	11
11.	SUPPORTO E ASSISTENZA	12
12.	CRONOLOGIA DELLE REVISIONI	12

## 1. Proprietà del documento

	Funzione Aziendale	Nome e Cognome	
Emissione	Consiglio di Amministrazione di Synlab Italia S.r.l.		
Verifica	Head of Legal and Compliance di Synlab Italia	Luisa Merico	
Approvazione	CdA della singola società rientrante nell'ambito di applicazione		

Rev. 2.1 del 15/12/2023	In vigore dal: 15/07/2023
-------------------------	---------------------------

Ambito di applicazione	<p>Synlab Holding Italy S.r.l.          Synlab Italia S.r.l.          Baluardo Servizi Sanitari S.r.l.          Centro A. Fleming S.r.l.          Data Medica Padova S.p.A. a Socio Unico          Fondazione Sdn          Istituto Il Baluardo S.p.A.          Synlab Ecoservice S.r.l.          Synlab Med S.r.l.          Synlab Medical S.r.l.          Synlab S.D.N. S.p.A.          Synlab Lazio S.r.l.          Nuovo Centro Sant'Antimo S.r.l.          Nuova Gestione Centri Diagnosi e Terapia Malattie Cardiache, Vascolari, Reumatologiche e Neurologiche S.r.l.          Nuova Gestione Centro di Diagnostica Radiologica ed Ecografica S.r.l.          Nuova X-Ray Center S.r.l.</p>
------------------------	--

Distribuzione	Pubblica
---------------	----------

## 2. Finalità della Policy per le Segnalazioni [Speak-Up Policy]

Le Società Synlab in Italia (di seguito congiuntamente definite “SYNLAB”) operano nel rispetto della normativa vigente, con responsabilità etica nei confronti dei propri pazienti, clienti, dipendenti e partner commerciali.

Il mancato rispetto della normativa applicabile può comportare rischi significativi per SYNLAB e i suoi dipendenti. La cultura aziendale di SYNLAB ha quindi non solo l’obiettivo di garantire che la condotta di tutti i dipendenti sia conforme alla normativa applicabile, ma anche quello di assicurare che eventuali violazioni siano identificate, verificate ed evitate in futuro.

A tal fine, SYNLAB mira a creare un ambiente di lavoro improntato alla trasparenza e alla fiducia, promuovendo l’adozione di strumenti volti a prevenire, scoprire e comunicare condotte illecite e/o comunque poste in essere in violazione dei principi etici perorati da SYNLAB nel rispetto della normativa applicabile, incoraggiando i propri legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e dipendenti nonché tutti gli altri soggetti terzi che interagiscono con SYNLAB a segnalare qualsiasi violazione rilevante di cui gli stessi vengano a conoscenza, senza timore di ritorsioni.

Nel perseguimento di tale obiettivo, SYNLAB ha predisposto la presente Policy per le Segnalazioni [Speak-Up Policy] (di seguito definita la “Policy”).

La Policy è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 di ciascuna delle società SYNLAB che ha provveduto all’adozione in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 (di seguito definito “Modello 231”).

## 3. Adozione e diffusione della Policy

Alla presente Policy viene garantita la massima diffusione possibile.

A tal fine, è infatti pubblicata sul sito internet <https://www.synlab.it/>, sulla rete intranet aziendale e resa disponibile sui gestionali aziendali in uso, nonché presso le sedi societarie.

SYNLAB assicura, per il tramite delle risorse aziendali competenti, che la presente Policy sia resa nota a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione e con periodiche comunicazioni, rendendo note le informazioni sulle generalità e i recapiti del Responsabile Segnalazioni.

## 4. Ambito di applicazione e perimetro di operatività della Policy per le segnalazioni [Speak-Up Policy]

La presente Policy si applica a tutte le Società SYNLAB in Italia.

### 4.1 Chi può effettuare una segnalazione e chi gode della protezione in caso di segnalazione

I soggetti che possono segnalare e che godono della protezione in caso di segnalazione sono:

- i legali rappresentanti, i soci, gli azionisti, gli amministratori, i dirigenti, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

- i membri di organi di controllo delle Società SYNLAB;
- i dipendenti (qualunque sia l'inquadramento giuridico e contrattuale della prestazione, ivi compresi tirocinanti, volontari);
- i soggetti terzi, le persone fisiche o giuridiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaboratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, fornitori, subfornitori, appaltatori e sub-appaltatori;
- gli altri soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con una delle Società SYNLAB come collaboratori, business partners e/o – in ogni caso – chiunque agisca in nome, per conto o nell'interesse di SYNLAB.

Ai fini della presente Policy, tra i dipendenti sono altresì compresi i candidati ad un impiego presso SYNLAB e coloro i cui contratti di impiego sono già terminati o non hanno ancora iniziato a decorrere.

Si precisa che la tutela riconosciuta a chi segnala è altresì estesa a anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante (c.d. soggetti assimilati) e, segnatamente a:

- **facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante**, e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **colleghi di lavoro del segnalante** che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- **enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante o presso i quale il segnalante lavora.

## 4.2 Cosa può essere segnalato

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni, accertate o per le quali sussiste un forte sospetto della normativa nazionale o internazionale applicabile, in particolare, in materia di corruzione, concussione, frode, pericolo per la salute e la sicurezza, conflitto di interessi, discriminazione, molestie, antitrust e concorrenza sleale, obblighi tributari, riciclaggio e tenuta dei libri e delle scritture contabili, violazione dei diritti umani, inquinamento dell'ambiente (aria, acqua, suolo, etc) nonché:

- I comportamenti integranti taluno dei reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (laddove adottati), da intendersi quale mera violazione della normativa interna applicabile (i.e. del Codice di Condotta di SYNLAB, Linee Guida Anticorruzione e Sanzioni e le altre policy e linee guida interne).

Non possono essere oggetto di segnalazione e, laddove segnalate non verranno prese in considerazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse o dell'integrità dell'ente.

### 4.3 Requisiti della segnalazione

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Il sistema di segnalazione di SYNLAB garantisce la possibilità di presentare segnalazioni in forma anonima (hot line). Queste possono essere prese in carico e gestite qualora adeguatamente circostanziate e di contenuto sufficientemente dettagliato da renderle verificabili.

SYNLAB desidera evidenziare che la verifica della segnalazione - e quindi la risoluzione delle problematiche segnalate - è solitamente facilitata quando le segnalazioni vengono effettuate in forma non anonima e il segnalante può essere contattato per eventuali chiarimenti. Pertanto, stante anche l'ampia tutela prevista per il segnalante, SYNLAB incoraggia e promuove le segnalazioni identificative poiché più efficaci.

In ogni caso, la segnalazione deve:

- riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e/o della relazione qualificata con SYNLAB. Pertanto, esse includono tutte quelle condotte illecite o le omissioni di cui si è venuti a conoscenza in virtù del ruolo rivestito e/o in occasione dello svolgimento delle proprie attività lavorative, anche in maniera casuale (ivi incluse le violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001);
- essere veritiera, circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardanti fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante medesimo. In particolare, è necessario che risultino chiare: *i)* salvo il caso di segnalazione anonima, gli elementi identificativi del segnalante (ad esempio generalità, dati di contatto, qualifica o posizione professionale); *ii)* le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; *iii)* la descrizione del fatto; *iv)* le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Inoltre, sarebbe utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Si precisa che la mancanza di uno o più informazioni tra quelle sopra riportate non inficia la ricezione della segnalazione.

## 5. Canali di segnalazione interni

Chi desidera effettuare una segnalazione in forma scritta (posta elettronica) e/o in forma orale (telefonicamente ovvero, su richiesta, con incontro in presenza) può farlo attraverso uno dei seguenti canali interni di segnalazione:

- **posta elettronica**, al seguente indirizzo e-mail:

[SYNLAB-Compliance@hoganlovells.com](mailto:SYNLAB-Compliance@hoganlovells.com), indirizzo gestito dallo studio legale Hogan Lovells International LLP

In questo caso, al fine di usufruire di una maggiore garanzia di riservatezza, è necessario l'oggetto della e-mail contenga la dicitura "Segnalazione Whistleblowing";

- **in forma orale**, alternativamente:
  - al **recapito telefonico** regionale per l'Italia **+39 02720252250** (disponibile in italiano e in inglese), gestito dallo studio legale Hogan Lovells International LLP;
  - su richiesta del segnalante stesso, segnalazione in presenza mediante un **incontro** diretto entro un termine ragionevole, stabilito in 7 giorni dall'avanzamento della rispettiva richiesta.

Qualora la segnalazione sia presentata attraverso un canale diverso da quelli innanzi individuati (es. superiore gerarchico; RSPP; casella email OdV; responsabile HR, Regional Compliance Officer) ed il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, **entro sette giorni dal suo ricevimento**, ai canali interni istituiti, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione verrà gestita dal soggetto ricevente, fermo restando il rispetto del divieto di ritorsioni.

## 6. Responsabilità e modalità di gestione della segnalazione

La gestione dei canali di segnalazione interni è affidata, al Regional Compliance Officer (d'ora innanzi anche solo Responsabile Segnalazione) che vi provvede secondo le modalità meglio descritte all'interno della Case Management Policy e nel rispetto dei principi fondamentali meglio declinati al **Paragrafo 7** che segue. In ogni caso, il Responsabile Segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante;
- entro tre mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dal ricevimento della segnalazione (quando non sia stato possibile inoltrare l'avviso di ricevimento al segnalante), informa il segnalante, ove possibile, dello stato della segnalazione.

## 7. Principi fondamentali

### 7.1 Libero accesso

Tutti i soggetti di cui al Paragrafo 4.1 sono legittimati a effettuare segnalazioni attraverso il Sistema descritto nella presente Policy.

### 7.2 Indipendenza e professionalità dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni

Il Responsabile Segnalazione e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle segnalazioni svolgono le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionale, garantendo l'accurata ed efficiente gestione di tutte le segnalazioni.

### 7.3 Tutela dalle ritorsioni e divieto di utilizzo improprio

SYNLAB crede fermamente che sistemi di segnalazione efficaci e una cultura aperta e trasparente aiutino a tutelare le Società, i loro dipendenti, pazienti, clienti e partner commerciali da eventuali danni, anche reputazionali.

SYNLAB ha pertanto introdotto il divieto di atti ritorsivi (es. licenziamento, demansionamento, mancato rinnovo del contratto, ecc.). Gli atti ritorsivi eventualmente posti in essere sono nulli. Nessun soggetto, anche terzo, che goda delle tutele offerte dalla normativa applicabile dovrà temere conseguenze negative di natura discriminatoria o disciplinare per avere effettuato una segnalazione o sollevato domande, dubbi e perplessità. SYNLAB non tollererà alcuna minaccia, comportamento ostile o atto ritorsivo. Tali ultime condotte rappresentano di per sé una violazione dei valori di SYNLAB e possono comportare un'azione disciplinare.

I segnalanti (e i soggetti allo stesso assimilati) possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito (per come in appresso meglio specificato, si veda **Paragrafo 8**) e l'Autorità è tenuta ad informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Il presente divieto di atti ritorsivi si applica altresì nel caso in cui il segnalante non sia assolutamente certo dei fatti riportati, a condizione che abbia agito in buona fede. Agire in buona fede significa che il segnalante ha ragionevole motivo di ritenere, alla luce delle circostanze a lui/lei note al momento della segnalazione, che i fatti riportati siano veritieri.

È tuttavia assolutamente vietato abusare intenzionalmente del sistema di segnalazione e della presente Policy (ossia effettuare segnalazioni in mala fede). Un dipendente che segnali consapevolmente informazioni inesatte non sarà tutelato dalla presente Policy e potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari, penali e civili.

La presente Policy, inoltre, non garantisce alcuna tutela rispetto ad azioni disciplinari qualora il segnalante sia coinvolto nella violazione segnalata. Tuttavia, il fatto di aver segnalato la violazione potrà essere valutato come circostanza attenuante nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari.

## 7.4 Riservatezza e anonimato

Nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge, SYNLAB garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (ove comunicata), dell'identità del segnalato e/o di eventuali terzi menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione, nonché dei documenti connessi alla stessa connessi, in ogni fase del processo di gestione della segnalazione.

L'identità del segnalante (ove comunicata) e qualsiasi altra informazione dalla quale può evincersi direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate - senza il suo consenso espresso - a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati (Titolare e responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, GDPR e D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, è obbligo del Responsabile Segnalazioni separare i dati identificativi del segnalante (ove noti) dal contenuto della segnalazione, in modo che i fatti denunciati possano essere processati in modalità anonima e che l'associazione della segnalazione alla identità del segnalante (ove nota) avvenga nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.

La divulgazione dell'identità del segnalante (ove nota) e di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.

Il segnalato, infatti, non potrà richiedere di conoscere il nominativo del segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato, l'identità del segnalante (ove nota) non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In tali casi è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

## 7.5 Tutela del segnalato

SYNLAB richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima di reciproco rispetto e vieta e sanziona atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla presente procedura tutelano anche il segnalato.

Il dipendente segnalato ha diritto di essere informato dell'esistenza della segnalazione e dell'esito delle verifiche svolte. Tali informazioni potranno però essere ritardate, limitatamente al tempo necessario, al fine di evitare il rischio di pregiudicare le esigenze di accertamento, incluse quelle eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria, qualora coinvolta.

Il segnalato non è sanzionabile in assenza di riscontri oggettivi della violazione segnalata, oppure senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti come previsto dalle normative applicabili.

Ad ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

Si specifica che è tutelata altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

## 7.6 Protezione dei dati

SYNLAB dedica la massima attenzione alla protezione dei dati e alla privacy, nonché ai requisiti di sicurezza dei dati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR"), nonché del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili e compatibili.

### (a) Informativa ai soggetti segnalati

Nell'ambito di tutte le fasi di gestione delle segnalazioni, il Responsabile Segnalazioni valuta le modalità con cui informare il soggetto segnalato in merito alla trasmissione di una segnalazione a suo carico, alla violazione contestata, allo svolgimento del relativo procedimento e all'esito dello stesso.

In particolare, il momento in cui il segnalato viene messo al corrente della segnalazione a suo carico deve essere valutato caso per caso, verificando se l'invio di tale informativa possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini necessarie all'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del segnalato sia necessario per lo sviluppo dell'indagine.

In ogni caso, SYNLAB garantisce il diritto del segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempi ragionevoli) delle accuse e delle eventuali misure disciplinari a suo carico.

### (b) Conservazione della documentazione

SYNLAB assicura anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati, delle informazioni e dei controlli e provvede alla conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Le segnalazioni ricevute mediante il sistema di segnalazione (unitamente alla relativa documentazione eventualmente allegata) sono salvate nell'archivio informatico del sistema di segnalazione, protetto con restrizioni di accesso e tracciabilità di ogni attività.

La segnalazione e la documentazione inerente alla stessa nonché alle relative indagini verrà conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente Policy e del principio di cui all'art. 5 par. 1, lettera e) del GDPR e all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 51/2018.

I dati personali contenuti in segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy, nonché i dati personali relativi a segnalazioni ritenute infondate, saranno cancellati immediatamente in conformità alla normativa applicabile.

## 8. Canale di segnalazione esterno (ANAC)

SYNLAB incoraggia a effettuare le segnalazioni ai predetti canali interni, poiché gli illeciti/le irregolarità che dovessero verificarsi nel contesto lavorativo possono mettere a rischio i valori aziendali fondamentali e gli elevati standard di etica e integrità delle Società SYNLAB.

Tuttavia, come previsto dal D.lgs. 24/2023, al ricorrere di una delle condizioni tassative di seguito enunciate, i segnalanti possono rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), inviando la propria segnalazione per il tramite del canale esterno dalla stessa attivato (per i cui dettagli si rinvia alla pagina del sito istituzionale dedicata <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>):

- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna, attraverso gli strumenti di cui ai precedenti paragrafi, senza tuttavia che questa abbia avuto seguito;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, effettuando una segnalazione interna, questa non avrebbe efficace seguito oppure che questa possa comportare il rischio di ritorsioni;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 9. Formazione

L'erogazione ai dipendenti e vertici aziendali di SYNLAB della formazione specifica sulla normativa applicabile e sui contenuti della presente Policy costituisce parte del processo di gestione ed è programmata con cadenza regolare.

## 10. Sanzioni

SYNLAB assume adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti:

- di chi si renda responsabile di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (e/o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione e/o dei soggetti connessi al segnalante) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- del segnalato, per le responsabilità accertate;
- di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente Policy;
- dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave;
- di chi abusi dello strumento della segnalazione, come ad esempio effettuazione di segnalazioni con finalità opportunistiche e/o allo scopo di danneggiare l'accusato.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste nella normativa giuslavoristica e contrattuale applicabile, nonché nel Sistema disciplinare del Modello 231 (ove adottato).

## 11. Supporto e assistenza

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o consiglio relativo alla presente Policy, si prega di contattare il Responsabile Segnalazioni, che potrà fornire tutta l'assistenza e le informazioni necessarie. Ogni richiesta di assistenza può essere inoltrata tramite l'indirizzo e-mail: [regionalcompliance@synlab.it](mailto:regionalcompliance@synlab.it)

## 12. Cronologia delle revisioni

Versione	Data di efficacia	Descrizione della revisione
1.0	15 luglio 2023	Revisione dei contenuti della Policy alla luce del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante <i>“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”</i> .
2.0	28 luglio 2023	Nuova Policy
2.1	15 dicembre 2023	Inclusione di 4 società all'interno della Policy <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuovo Centro Sant'Antimo S.r.l</li> <li>• Nuova Gestione Centri Diagnosi e Terapia Malattie Cardiache, Vascolari, Reumatologiche e Neurologiche S.r.l.</li> <li>• Nuova Gestione Centro di Diagnostica Radiologica ed Ecografica S.r.l.</li> <li>• Nuova X-Ray Center S.r.l.</li> </ul>